EMANUELA CASTI

IL "CONTRATTO D'ABITARE": TRANSDISCIPLINARITÀ E GOVERNANCE TERRITORIALE IN TEMPO DI POLICRISI

Scenario. – Sebbene la crisi pandemica appaia distante dal nostro quotidiano, soppiantata da altre crisi – climatica, ambientale, securitaria – costituisce una sorta di spartiacque nella progettazione territoriale in relazione alle nuove esigenze dell'abitare emerse durante tale periodo.

Accertato che in Italia i territori sono anisotropi e hanno reagito in modo differente al contagio – quelli padani registrando dati reali e di vulnerabilità al contagio da Covid 19 più elevati rispetto alle "aree interne" che si sono testate su dati più contenuti (Casti, Adobati, Negri, 2021; Casti, Riggio, 2022) –, molti ricercatori oggi dubitano che l'abitare urbano-centrico costituisca il modello a cui mirare e ne cercano di alternativi. Di conseguenza, le "aree interne" sono assunte non più quali territori depressi, ma laboratori da attenzionare per ricavare indizi orientativi.

Nello specifico, il confinamento durante il periodo pandemico ha acuito l'esigenza di spazi aperti a contatto con la natura mettendo al centro delle riflessioni i "territori" visti come un "ritorno" alla terra, all'urbanità, all'abitare non urbano; oggi, viene prestata nuova attenzione ai sistemi economici locali e alle potenzialità dei luoghi in un rapporto equilibrato con la natura (Marson, Tarpino, 2020; Meini, 2024). Si registra la preferenza per gli spostamenti a breve raggio, e per i nuovi rapporti, anche affettivi, che si istaurano con i luoghi di permanenza saltuaria, vera e propria tendenza verso la prossimità; ad essa si unisce un'altra tendenza proveniente dal mondo del lavoro che, per le potenzialità tecnologiche e di connessione digitali, fanno ricalcolare la distanza tra casa e luogo lavorativo (Zignale, 2020): accertato che dalla coincidenza tra questi due luoghi non dipende necessariamente la qualità dell'abitare che, piuttosto, deriva dalle buone condizioni ambientali e dalla rete dei servizi di mobilità, si reimposta il calcolo della distanza e con essa si riflette sulla correzione della dicotomia urbano/aree interne[1].

[1] Tra tutti la metro-montagna, che prefigura la transizione verso una sostenibilità incentrata su processi di infrastrutturazione delle aree marginali e, al contempo, punta su

In tale contesto, inoltre, si sperimentano progettualità che, nel mentre riequilibrano tale divario, affrontano congiuntamente i problemi territoriali e ambientali incardinati sulla questione climatica[2]. Per esempio, lo spopolamento – problema principale delle aree interne – non è più valutato esclusivamente come crisi demografica, ma, in relazione al cambiamento climatico è considerato una concausa del dissesto ambientale: se l'aumento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacciai accelerano i dissesti idrogeologici, la scarsa manutenzione e l'abbandono delle attività agro-silvi-pastorali favoriscono il degrado dei suoli; allo stesso modo, la de-crescita della popolazione non è più ricondotta esclusivamente all'esodo e alla contrazione delle nascite ma è vista come trasformazione sociale derivante dalla sostituzione dei valori territoriali con quelli veicolati dall'idea di *wilderness:* si dimentica che la montagna – quale prototipo delle aree interne – è l'esito di un secolare rapporto uomo-ambiente che esula dal "selvaggio", dalla natura incontaminata e che la risoluzione della sua crisi passa dal riappropriarsi dei suoi valori olistici; insomma, l'esclusivo ripopolamento non può risolvere la crisi se non viene messa in relazione all'abitare e al cambiamento che la figura dell'abitante ha subito in relazione al vivere mobile.

Si esamina, altresì, il dibattito internazionale sulle cause del cambiamento climatico per ricavare nuove prospettive metodologiche e favorire il dialogo tra discipline includendo gli apporti che non provengono esclusivamente dall'ambito specialistico, ma che intercetta anche quello esperienziale.

Lo scenario contemporaneo appena descritto costringe a riflettere sui presupposti della ricerca territoriale, sul ruolo del ricercatore nella progettazione e sugli strumenti di governance necessari per attuarla. Il presente articolo prospetta il "contratto d'abitare" quale metodo di governance all'interno di una prospettiva di partecipazione rinnovata che Jacques Levy definisce «un'attitudine mentale prima che un programma di ricerca» per il geografo (2019).

L'abitabilità della terra: risposta geografica al cambiamento climatico. – Risulta superfluo ribadire che il cambiamento climatico costituisce la tela di fondo della policrisi contemporanea; come risulta vano enumerare gli ambiti in

una prospettiva ambientalista delle aree altamente urbanizzate. Si vedano: Dematteis, 2018; Barbera, De Rossi, 2021.

[2] In questa direzione vanno il contributo in questo numero di Sara Bonati e Nicoletta Varani; e quello di Nadia Matarazzo.

cui le ripercussioni di tale cambiamento si manifestano. Il panorama è molto vasto e, a volte, per la varietà delle poste in gioco che tocca e per la molteplicità degli esiti che investe, dispersivo; esso spazia da quello dell'etica ambientale a quello di giustizia sociale, da quello economico a quello dell'aumento delle povertà. Allo stesso modo, risulta poco utile richiamare tutti gli attori che vi partecipano. Basti ricordare, tra quelli politici, l'ONU con le Conferenze che organizza sul clima e l'UE con le Agende sulla sostenibilità, ma anche la discesa in campo della Santa Sede con le esortazioni di Papa Francesco e le sue Encicliche che innalzano l'ambiente tra i diritti umani fondamentali (Turco, Maggioli, 2024).

Conviene, piuttosto, limitarsi ad accennare alle due posizioni emerse all'interno del dibattito scientifico internazionale sul problema: quella ecologista che ha assunto lo slogan "salviamo il Pianeta"; quella geografica che argomenta l'abitabilità della Terra. Ho già descritto queste posizioni in altra sede (Casti, 2024a); qui, mi limito a ricordare che gli studiosi, pur condividendo l'assunto che l'accelerazione della crisi climatica ha origini umane e che è necessario partire dalle radici culturali del rapporto uomo-natura, impostano in modo differente il ragionamento.

Le posizioni che si sono determinate all'interno di tale dibattito – che, da alcuni anni, impegna climatologi, ecologisti, filosofi, antropologi, geografi e altri ricercatori – sono riassumibili nel ragionamento dei suoi principali esponenti.

Da Gaia all'Ecumene: Il filosofo francese Bruno Latour – noto per aver assunto la teoria ecologista prospettata da Lovelock, quella che va sotto il nome di Gaia (Lovelock, 1981) sostiene che ciò che esiste – la natura – non è costituita da cose, o aristotelicamente, da sostanze, ma da «agenti» o «attori» o, ancora meglio, «attanti» definiti dalle loro prestazioni, ovvero da ciò che chi li osserva è riuscito a registrare del loro comportamento. L'autore asserisce che l'insieme delle "agentività" della natura, ossia le sue capacità di reazione, rende ciascun individuo un attore-rete e determina un legame tra uomo e natura in cui tutti svolgono un ruolo. Aggiunge che il nostro rapporto con altri viventi è intrinseco alla nostra specie: dipendiamo a livello geologico e biologico da altri esseri al punto che non è neppure del tutto corretto distinguere tra "noi" e "loro". Identifica nell'Ecologia la disciplina in base alla quale ricercare i fondamenti per comprendere ed affrontare ciò che sta accadendo, e delinea un nuovo rapporto con la natura nel suo ruolo di attante (Latour, 2015).

Augustin Berque, dal canto suo, ricorda che la presenza dell'uomo sulla Terra fin dai primordi – precisamente da quando nel periodo neolitico l'umanità è passata "dallo stare al mondo", "all'abitare la Terra" modificandola e rendendola più adatta alla sua sopravvivenza – ha sancito di fatto una sua posizione distinta rispetto al resto del Pianeta; inoltre, contesta l'idea che la Terra, identificata in *Gaia,* non tenga conto dell'imprescindibilità dell'azione umana per costruirsi le condizioni di abitabilità. Secondo l'autore per affrontare le sfide ambientali è necessario recuperare il significato di *Ecumene,* ossia di Terra abitata o - vedremo meglio - abitabile, facendolo corrispondere a qualunque luogo in cui si compia la relazione tra l'umanità e il pianeta (Berque, 1996; 2000).

Tuttavia, entrambi gli studiosi, convinti della necessità di trovare un nuovo sistema di pensiero per interpretare la natura, argomentano le loro distinte posizioni cercando di individuare le origini di quello contemporaneo che, per quanto qui ci riguarda, sono riassumibili in:

- Bruno Latour ancorandosi all'ipotesi Gaia, vale a dire un pianeta autoregolante messo in crisi dall'attività umana, con Michel Serre (1990) e altri, individua nel pensiero moderno, nato dopo la rivoluzione copernicana, la cesura tra cultura e scienza, da cui fa derivare l'origine della contrapposizione tra l'uomo e la natura. Trova nelle teorie ecologiste il terreno adatto per prospettare un cambio di rotta, attribuendo alla natura una sorta di animismo critico da cui fa derivare rinnovati diritti nel suo ruolo di "attante"[3];
- Augustine Berque, al contrario, sostiene che la discrasia tra cultura e scienza affonda le proprie radici in un periodo molto più antico quando

[3] Sul valore ontologico della natura rifacendosi a Philippe Descola, Bruno Latour sostiene che «dobbiamo sostituire ciò che gli dèi, i concetti, gli oggetti e le cose sono, con ciò che fanno». Afferma che «Gaia non è il Globo, né la Madre Terra; non è una dea pagana e neppure la Natura così come l'abbiamo immaginata finora. Eppure, a causa degli effetti imprevisti della storia umana, quel che chiamavamo Natura abbandona ora le quinte e sale sulla scena. L'aria, gli oceani, i ghiacciai, il clima, il suolo: tutto quel che abbiamo reso instabile interagisce con noi. La vecchia Natura scompare e lascia il posto a un essere di cui è difficile prevedere le manifestazioni: Gaia irrompe al centro della scena e chiama a raccolta le scienze umane per risolvere i danni che le scienze applicate hanno creato nei due secoli e mezzo successivi alla Rivoluzione Industriale» (Latour, 2015*,* p. 133).

il mito è stato escluso dal pensiero razionale e che, ignorando tale esclusione, gli ecologisti giungono a conclusioni sbagliate[4]. Sostituisce Gaia, ossia il mondo dei viventi, con Ecumene ossia il mondo abitato dagli uomini e, dopo aver ri-significato il concetto di Ecumene (terra abitata) adattandolo alle potenzialità tecnologiche del mondo contemporaneo che permettono di vivere anche in condizioni estreme, lo fa corrispondere a quello di "terra abitabile".

Queste differenti interpretazioni storiche incidono sulla questione operativa e precisamente: come stabilire le responsabilità dell'agire da attribuire all'una o all'altra delle due parti in causa, ossia all'uomo o alla natura? Seguiamo il ragionamento di Berque che meglio affronta la questione da un punto di vista geografico.

Per contrastare il ragionamento dei sostenitori di Gaia che propongono di regolamentare giuridicamente il rapporto dopo aver assegnato uguali diritti alla natura e all'uomo, l'autore precisa che solo l'agire umano può essere ricondotto ad un'etica, ossia alla possibilità di "scegliere" razionalmente le azioni da compiere[5]. Ribadisce che attribuire dignità morale alla natura significa investirla in modo improprio di attributi e valori umani, arrivando a ribadire che le norme morali sono prodotte dalla libertà umana senza riferimento ad esteriorità o origine naturale. Contesta il pensiero ecologista e in particolare "l'ecologia profonda", affermando che cercare di sviluppare un'etica della natura è filosoficamente incoerente[6]. Sostiene che è necessario elaborare un'etica della Terra o, ancor meglio un'etica dell'Ecumene, basata su una questione precisa ossia la sua "abitabilità". L'ecumene, afferma, non è la natura in senso lato, ma la "natura abitata ed abitabile" ed è in questa precisa aggettivazione che si gioca lo iato tra Geografia ed Ecologia: la prima sostiene un'etica dell'ecumene chiamando in causa l'agire territoriale; la seconda un'etica ambientale in cui si contrap-

[4] L'autore afferma che la cesura tra la natura e il mito è stata elaborata già dal pensiero greco, e precisamente da quello ionico. Infatti, il suo pensiero, ancorato alla riflessione aristotelica, risente dell'influsso di autori come il geografo Yosimori Yasuda, l'ontologo Nicolai Hartmann e lo psicologo James Jerome Gibson.

[5] Sono del parere di Augustin Berque molti giuristi, tra cui François Ost (1995).

[6] Con tali argomenti Berque intende contrastare, soprattutto, la tesi di Michel Serre che con il suo *Le contrat naturel* (Serre, 1990) affronta la questione dei rapporti etici e giuridici che gli esseri umani dovrebbero sviluppare nei confronti della natura.

pongono obiettivi e finalità differenti tra natura e umanità. Arriva a concludere che la posta in gioco dell'etica posta dagli ecologisti è quella della salvaguardia delle condizioni di abitabilità della Terra e non tanto di conservare il Pianeta in quanto, ricorda l'autore, non è minacciata la "sua" sopravvivenza, ma la "nostra".

Va pure precisato che Berque non si limita ad argomentare la sua convinzione, ma prospetta il superamento del problema dibattuto operativamente, ossia come affrontare le sfide odierne. Afferma che l'equilibrio del rapporto uomo-natura è facilmente valutabile nel paesaggio poiché è in esso che si mostra la "relazione" uomo-natura (Berque, 2008)[7]. Spiega che il paesaggio mostra visivamente i valori sociali del territorio ed esibisce, al contempo, l'equilibrio con quelli naturali; esso è l'esito della relazione intima tra soggetto umano ed oggetto naturale che mediante il lavoro trasforma la terra per ottenere le condizioni di abitabilità ricavandone che l'agire etico è quello che produce paesaggio.

Su tale base Berque articola un vero e proprio programma scientifico per affrontare la crisi ambientale che si traduce in tre aspetti metodologici: il primo, riguarda l'eticità del ricercatore che deve essere coinvolto con la propria soggettività nell'indagine; il secondo assurge l'esperienza di terreno a componente essenziale nella costruzione della relazione tra soggetto e oggetto, e dunque tra società e ambiente; il terzo, infine, riflettendo sulle categorie tradizionali di conoscenza messe in discussione dal cambiamento climatico, apre alla "transdiscplinarità" assurta quale "approccio dialogante" per la progettazione del territorio. Soffermiamoci su quest'ultimo aspetto che costituisce la vera novità.

La transdisciplinarità quale approccio alla crisi/progettazione territoriale. – Consultando una delle numerose app di intelligenza artificiale, come ChatGPTo Perplexity, si legge che l'espressione "transdisciplinarità", coniata nel 1970 da Jean Piaget[8], è un approccio alla realtà e una visione olistica del sapere che si differenzia dalla multi- e dalla inter-disciplinarità per

[7] Il denso significato attribuito da Berque a *relazione* viene interpretato dai curatori della versione italiana del volume *La pénse paysgère* (Berque, 2008) soffermandosi sulla differenza tra *pensiero paesaggista* e *pensiero del paesaggio.* (Maggioli, Tanca, 2022).

[8] La transdisciplinarità identificata in una "democrazia della conoscenza", diventa il cardine del progetto di Cultura di Pace dell'Unesco. In tale contesto, Basarab Nicolescu

la possibilità di andare "al di là" e "attraverso" le discipline. Essa mira a comprendere la realtà integrando le prospettive e i metodi, provenienti da ambiti diversi, per sviluppare approcci innovativi che superino le tradizionali divisioni tra scienze naturali e sociali. Prende in considerazione la risoluzione di problemi complessi e interconnessi - quali la sostenibilità, il cambiamento climatico, la salute pubblica e l'innovazione tecnologica - affrontandoli congiuntamente da più settori scientifici. In sintesi, la transdisciplinarità viene prospettata come un approccio alla conoscenza che abbraccia la complessità e la pluralità, offrendo prospettive per comprendere e affrontare le sfide contemporanee colmando il divario esistente tra rigore scientifico e rilevanza sociale[9].

La sua formalizzazione non è recente. Già nel 1996 il fisico teorico Basarab Nicolescu pubblica *Il Manifesto della Transdisciplinarità* che ne riassume i presupposti ed esplicita che si tratta di un'attitudine ampia ed inclusiva per approcciare la complessità nella ricerca[10]. Tale volume è stato ripreso recentemente in Italia per riflettere sui termini operativi di tale approccio (Buonanno, Burgio, 2023), mettendo in luce che la transdisciplinarità amplia la visione della ricerca, ma soprattutto genera pratiche di pensiero non paratattiche che fanno «del mescolamento una risorsa, della contaminazione un'opportunità per costruire comunità a-venire dialoganti» (Rispoli, 2023, p. 8). Infatti, tale approccio non interessa esclusivamente le discipline, intese quali recinti di specialità, ma apre ai saperi non codificati prodotti al di fuori dell'accademia, dagli stessi abitanti che possono così partecipare al processo di decodificazione della realtà, dando luogo, attraverso l'interazione con il mondo scientifico, all'inclusione di "livelli di osservazione" altrimenti non rappresentati: mediante team eterogenei si amplia la

presidente e fondatore del "Center International des Recherches et Études Transdisciplinaires" (Ciret) a Parigi nel 1994, con Edgar Morin e Lima de Freitas, firma la *Carta della Transdisciplinarità*.

[9] Interessante e utile alla consultazione, risulta il sito https://www.uu.nl/en/research/transdisciplinary-field-guide creato dall'università di Utrecht per apprendere e orientarsi su questa nuova prospettiva di ricerca e il documento *Transdisciplinary Field Guide* della medesima Università.

[10] Gli interrogativi a cui il fisico teorico prova a dare risposta nel suo *Manifesto,* pubblicato in Francia nel 1996 e successivamente tradotto in inglese, spagnolo, portoghese, rumeno, arabo e italiano riguarda l'esigenza della costruzione di un'area di ricerca in grado di interpretare i processi e le trasformazioni del mondo contemporaneo superando i limiti posti dalle esperienze inter- e multi-disciplinari.

visione e si giunge a soluzioni innovative perché scaturite dall'insieme di conoscenze tecniche ed esperienze sociali.

Orientato prevalentemente all'azione e alla risoluzione di problemi concreti, tale approccio punta alla collaborazione dei partecipanti durante tutte le fasi del procedimento: dall'individuazione del problema alle soluzioni proposte, dal confronto di posizioni differenti alla costruzione di strumenti comunicativi di cooperazione. Per esempio, quando la transdisciplinarità viene praticata per risolvere problemi inerenti agli esiti territoriali del cambiamento climatico, essa permette di fare un salto di prospettiva per allontanarsi definitivamente dal *masterplan* quale strumento di progettazione elaborata "dall'alto" (Lévy, Fauchille, Pòvoas, 2018). L'"idea di "piano" quale strumento cardine al suo interno è abbandonata: se il piano trova esplicitazione in un'attitudine alla verticalità decisionale, la collaborazione rovescia la prospettiva e punta all'orizzontalità centrata sul gruppo di ricerca: la sua composizione eterogenea data dagli esperti dei diversi settori implicati (abitanti, amministratori, portatori di interesse, mediatore-territorialista) favorisce l'integrazione dei vari punti di vista facilitando la presa di decisione collegiale[11]. Tale trasformazione si manifesta anche l'interno della ricerca: nella scelta degli aspetti indagati, dei dati raccolti, nelle funzioni da attribuire agli artefatti programmati. Ma non solo. La prospettiva temporale cambia e l'intervento è inteso non più tanto in chiave emergenziale o contingente, ma è visto sul lungo periodo.

L'assunzione di tale prospettiva, tuttavia, non è scevra da rischi e da fallimenti che riguardano l'appropriata gestione della collaborazione tra le diverse discipline e le altre parti interessate, oltre al possesso di competenze e di strumenti di comunicazione in grado di creare condivisione tra i partecipanti. In tale contesto grande importanza ricopre l'attitudine mentale sia del territorialista, nel ruolo di mediatore nella governance, sia dell'abitante, nel ruolo di city user espressione di urbanità.

Mi soffermo su tali attitudini nel prossimo paragrafo affrontando il contratto d'abitare come procedimento di co-progettazione e metodo di governance inseribile nel contesto normativo italiano.

---

[11] Garantendo la trasparenza del procedimento e l'interazione del gruppo, il mediatore dovrebbe favorire, altresì, la coesione sociale, poiché ascoltare i bisogni degli abitanti e coinvolgerli nelle scelte produce interazione e promuove le diversità riducendo le disuguaglianze. L'*expertise* ideale di tale figura in Italia è rappresentato da quella del laureato nella laurea magistrale interdisciplinare (LM48 e 80) presente presso l'Università di Studi di Bergamo e l'Università Statale di Milano.

Il contratto d'abitare quale manifattura di urbanità nella co-progettazione. – La complessità della sfida della crisi/progettazione del territorio richiede un approccio transdisciplinare volto all'integrazione delle conoscenze e che, per colmare il divario tra rigore scientifico e rilevanza sociale, realizzi una co-progettazione come attitudine mentale prima che come programma di ricerca. Lo scopo è favorire l'emergere di una progettualità suggerita dalla peculiarità dei luoghi e dalla conoscenza/esperienza degli abitanti, assunti non più esclusivamente come destinatari degli interventi, ma come co-progettisti e valutatori dell'intervento stesso. Il "contratto d'abitare", infatti, è volto, non tanto a suggerire progetti, ma, a fornire analisi e prospettive a supporto agli enti locali per rendere più chiara la loro prospettiva, per individuare la coerenza tra obiettivi di breve e di lungo periodo e per suggerire il modo per realizzare la progettualità fornendo strumenti per valutarli[12].

Il suo ideatore, Jacques Lévy precisa che il "contratto d'abitare" è una forma di democrazia "interattiva" in cui un insieme attoriale (stakeholders pubblici e privati, cittadini, tecnici della progettazione) interessati a rigenerare un'area, dialogano tra loro nelle diverse fasi della progettazione senza ruoli preminenti e prestabiliti[13]. Abbandonato il ruolo di promotori di progetti su cui interrogare i cittadini, gli attori istituzionali chiedono all'esperto territorialista, chiamato a svolgere il ruolo di mediatore politico, di seguire il processo di co-costruzione del "contratto", di mettere a fuoco gli aspetti operativi di quanto proposto dai cittadini, mostrandone potenzialità e difetti. Egli deve alimentare, al contempo, la consapevolezza degli abitanti di essere artefici e giudici dell'operato e delle prospettive concordate durante il confronto, e di rimarcare la responsabilità di ciascuno da cui deriva anche il diritto di possedere strumenti di rivalsa o di ristoro nel caso in cui tali prospettive siano disattese nell'esecuzione.

In sintesi, il "contratto" è una "manifattura di urbanità" poiché investe l'intero processo di ideazione-progettazione-esecuzione dell'intervento di trasformazione territoriale; definisce e legittima il ruolo e la pluralità

[12] Sta al territorialista decidere se enunciare già all'avvio del "contratto" il contesto di visioni e le strategie per l'integrazione delle reti territoriali presenti anche se è preferibile che tale contesto, contenitore e scenario di reticolarità, sia totalmente costruito sugli esiti del confronto e del ragionamento collegiale.

[13] A tal proposito, Jacques Lévy afferma che la politica è una dimensione del sociale che consiste nel gestire in contemporanea e in modo pacifico le contraddizioni che si possono creare tra molti operatori sociali che perseguano obiettivi differenti (Lévy, 2019).

dell'abitante e quello del mediatore territorialista; infine sposta il focus del progetto dall'ideazione alla sua processualità fino a giungere alla sua realizzazione[14]. Ecco, i suoi presupposti:

- il primo è che un "territorio è prodotto a ogni istante e sul lungo periodo da tutti i suoi abitanti, effimeri o permanenti, detentori di potere o cittadini ordinari, a tutte le scale". In tale prospettiva risiede l'innovazione del *contratto* d'abitare: riconoscendo la transcalarità del luogo, il cittadino residente è assimilato al *city user* e, al contempo, il progettista, sin dall'inizio del processo decisionale, svolge il ruolo di mediatore politico, tra amministratori e comunità. Infatti, se l'articolazione istituzionale locale – data dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Bacini idrografici o altri enti territoriali – si allarga e assume modalità progettuali e attitudini al confronto rinnovate, è necessario operare, secondo i canoni del diritto amministrativo, alla ricerca costante di un punto di equilibrio tra interesse pubblico e libertà e diritti dei privati. Infine, va tenuto presente che per la realizzazione della qualità della vita e, dunque, del benessere collettivo a multiple scale, da quella locale a quella globale, la figura dell'individuo, i suoi bisogni, le sue aspettative siano considerati prioritariamente;
- il secondo – strettamente connesso al primo – è che il «contratto d'abitare assume l'urbanità quale cifra identificativa del vivere contemporaneo, caratterizzato dalla capacità di abitare i luoghi a scale diverse», di creare legami temporanei, relazioni superficiali indispensabili a una vita pubblica. Come ho già precisato, l'*abitare* non è solo una questione di casa, ma di territorio in generale: abitiamo la terra e il mondo, non solo il luogo in cui svolgiamo la maggior parte delle nostre pratiche quotidiane. Ne consegue che questa modalità dell'abitare ha ripercussioni multiple, soprattutto sull'ambiente, aprendo così la questione nodale, già affrontata, di chi sia l'abitante nelle sue molteplici e multi-scalari azioni[15]. Insomma, il "contratto d'abitare" si pone nell'ottica di innalzare la progettazione sul piano

[14] J. Lévy ha presentato il "contratto d'abitare" all'Università degli Studi di Bergamo, nell'a.a. 2019-20, come programma didattico da sviluppare nel project work della laurea magistrale interdisciplinare di *Geourbanistica*.

[15] È utile richiamare i due piani attoriali dei city user – di *legittimità* e di *legalità* – dai quali si produce il movimento di legittimazione sia dal basso all'alto, sia nel senso inverso: gli abitanti che vivono il luogo si muovono su di un piano di *legittimità* poiché si considerano – e lo sono – costruttori e conservatori del loro luogo di vita (nella scienza giuridica tale aspetto è identificato con la parola "legittimazione"); altri attori, politici ma anche

della interdipendenza tra il locale-globale e, al contempo, propone soluzioni ai conflitti ambientali mediante pratiche e strumenti che assorbano nel dialogo la differenza degli interessi mettendo in rilievo la complementarità dei risultati ottenibili, nella prospettiva di garantire l'Ecumene;

- il terzo presupposto riguarda «la nuova figura del tecnico-progettista quale produttore permanente di urbanità»: esso è un attore tra altri attori, anzi un attore specifico, dedicato alla mediazione politica strategica per la co-costruzione di un "contratto d'abitare". Nel ruolo di mediatore, il progettista è chiamato a gestire il confronto, assumendo non tanto un programma, ma una apertura verso il divenire. Infatti, l'innovazione introdotta dal "contratto" è quella che, una volta che abbia abbandonato i canoni disciplinari e si sia inoltrato nella conoscenza *in devenire* prodotta in modo transdisciplinare, il progettista superi l'idea che il suo obiettivo è la realizzazione di un qualche programma ma, piuttosto, gestisca situazioni inedite: mediante un metodo di lavoro, adattato alla specificità del luogo e in grado di far emergere punti di vista pur se minoritari, con un metodo maieutico. Attualmente, invece, l'urbanista è un tecnico al servizio delle persone che dispongono di una legittimità elettorale (sindaco, assessori, …), ma nel significato profondo dei ruoli, il progettista è il più politico tra gli attori coinvolti nella co-progettazione, poiché stabilisce le regole del gioco. Il fatto che non debba immediatamente "rendere conto" agli elettori può essere una forza, ma altresì una debolezza, perché gli eletti possono pensare che lui sia al loro servizio. Dunque, per il progettista assumere la prospettiva del *contratto* significa, in primo luogo, mirare a produrre legittimità potenziale che scaturisca da un lavoro di co-costruzione con tutti gli attori coinvolti. Va ribadito che è importante recuperare il suo ruolo come fabbricante di legittimità, poiché in un sistema di conflitto in cui gli attori abbiano scopi diversi, non deve cercare di trovare una soluzione, ma di mettere a fuoco la complessità della sfida. Insomma, il progettista aiuta e favorisce la presa di decisione quando chiarisce qual è il

---

amministratori agiscono sul piano della *legalità* poiché rappresentano i cittadini e avanzano diritti di interesse più generale (in questo caso, la dottrina del diritto pubblico utilizza l'espressione "rappresentanza" o la locuzione "tutela degli interessi superindividuali") . In questa prospettiva gli attori spinti da interessi personali, di parte, dovrebbero essere esclusi nel contratto o parteciparvi genericamente come cittadini. Sulle categorie di legalità/legittimità si veda: Lévy, 1994.

problema; quando evidenzia la sfida da intraprendere e come essa deve essere affrontata, non solo per una risoluzione contingente, ma prospettata nella sua temporalità a lungo termine; infine, deve mettere in chiaro che tutti gli attori implicati hanno delle responsabilità di gruppo e individuali. In sintesi, il lavoro del tecnico territorialista è quello di rendere consapevoli tutti gli attori della complessità delle sfide che devono essere presentate nitidamente nella loro dinamica diacronica;

- infine, il quarto presupposto risiede nella frase *Research by design, design by research*: nella progettazione, la *ricerca* si radica nell'attuare e il *progetto* nell'osservare. Questo principio è importante perché tradizionalmente i team multidisciplinari del progetto lavorano disgiunti e gli analisti territoriali, mediante l'osservazione producono analisi che, successivamente, gli architetti utilizzano per affrontare la creazione dei progetti, determinando però una perdita (o una svalutazione) di informazione tra le due fasi. Bisogna fare il salto di prospettiva transdisciplinare esibendo analisi e conoscenze disciplinari quale presupposto per attivare una dinamica spontanea con i *city user* e i partecipanti al tavolo di discussione/condivisione.

In conclusione, il "contratto d'abitare" si esprime quale manifattura di urbanità quando si allontana dalle prospettive del Masterplan come strumento di azione finalizzata alla redazione degli strumenti di Piano; piuttosto, si propone come un metodo di governance che entra nella progettazione condivisa in grado di affrontare le nuove sfide e individuare azioni di rigenerazione con alcune caratteristiche specifiche, su cui ritornerò nelle prossime pagine. Ora, tuttavia, consideriamo la sua strutturazione.

Le fasi della co-progettazione. – Prima di prendere in considerazione il "contratto d'abitare" quale metodo di governance ossia come una pratica democratica basata sul principio di responsabilità, all'interno di una normazione che si rifà al modello della *soft law* e della auto determinazione delle regole, consideriamo, in primo luogo, il suo essere una procedura (o procedimento, per utilizzare il lessico del diritto amministrativo) di co-progettazione in cui gli abitanti partecipano sin dalla fase pre-progettuale, definendo le linee del progetto, seguendo le sue fasi in un controllo diretto e costante della sua realizzazione. Centrato sull'individuazione del "problema" da affrontare, è strutturato in due fasi:

- la prima fase, volta a valutare la sua rilevanza territoriale e ambien-

tale, scandaglia il processo di territorializzazione delineando le sue relazioni reticolari e le tracce ancora presenti; individua le risorse naturali e recupera la loro strutturazione evidenziandone il valore ambientale;

- la seconda, identifica gli stakeholder (pubblici e privati) da coinvolgere per le condizioni di finanziamento e di opportunità di sviluppo trovando la risoluzione del problema nel confronto tra le proposte emerse.

Fig. 1 – *Le fasi del "contratto d'abitare"*

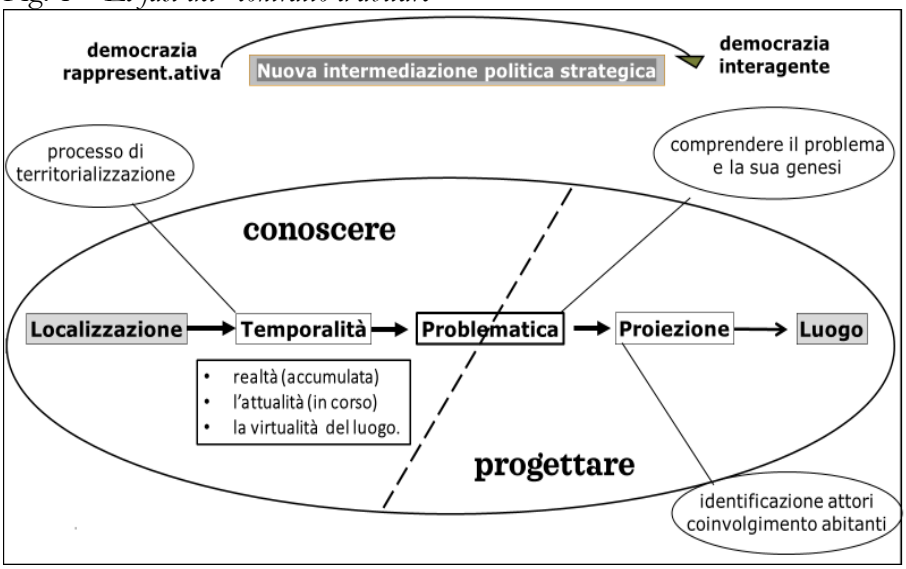

Fonte: elaborazione dell'autrice, 2025

Lo scopo è quello di allontanarsi dal significato superficiale del territorio – correntemente usato nella comunicazione ed espresso dal termine "località" – assumendo quello più denso di luogo: una configurazione territoriale che esprime i valori naturali e culturali cristallizzati nel tempo in un rapporto, anche affettivo, degli abitanti. Il recupero di tale densità concettuale è prioritario per l'adozione di una prospettiva transdisciplinare e per avere una solida condivisione delle poste in gioco. Infatti, condividere una conoscenza profonda del territorio permette al progettista di procedere pertinentemente nell'esposizione del problema affrontato, di esporre le soluzioni per risolverlo, giungendo così alle scelte e al progetto di cui l'Amministrazione sarà il garante[16].

[16] Alcune "istruzioni per l'uso" derivanti dall'esperienza sono che: i) il conflitto e le

In sintesi, a differenza del tradizionale processo partecipativo che si sviluppa in una prospettiva di esigenza dell'Amministrazione, il "contratto di abitare" assume la storia approfondita del territorio e il rapporto sinergico degli abitanti quale "pietra angolare" su cui costruire il progetto. Tale attitudine alla ricerca si conquista attraverso il rispetto e il recupero di:

- le *logiche della temporalità*, ossia il passato, il presente, il futuro. Un luogo può essere chiamato tale quando conosciamo la stratificazione storica, dunque il processo o i processi di territorializzazione che permettono di recuperare l'istaurarsi del rapporto secolare con l'ambiente; allo stesso tempo, avere una chiara consapevolezza della realtà da affrontare e una prospettiva progettuale che tenga conto delle dinamiche in atto o indirizzabili sulla base della visione adottata;
- la *problematica* da affrontare individuando la genesi del problema, la sua evoluzione e i rischi che comporta, concentrandosi sulle soluzioni possibili e immaginando quelle legate alle potenzialità inespresse del luogo e dell'ambiente assunti non solo come recettori di azioni, ma come attivatori di risorse nel legame secolare uomo-ambiente;
- la *proiezione,* attraverso l'identificazione degli attori implicati, appartenenti alla sfera pubblica e a quella privata il cui coinvolgimento avverrà in base alle forme previste dalla normativa vigente che riguardano la co-programmazione o la co-progettazione nell'ambito della sussidiarietà.

In sintesi, il "contratto d'abitare" si presenta come una procedura di co-progettazione che mediante una lettura approfondita del territorio, il coinvolgimento di attori pubblici e privati, la comprensione dei bisogni ed esigenze dei *city user* getta le basi per l'istaurarsi di un nuovo rapporto di cooperazione tra piano politico e cittadinanza attiva nella progettazione dell'ambiente e del territorio. Ne consegue – nell'opinione di chi scrive – che esso debba possedere necessariamente una sostanza (e una forma) giuridica, che lo legittimi all'interno della storia amministrativa della parteci-

divergenze di opinione siano legittime e che vano incoraggiare con la creazione di forum di discussione poiché l'alternativa nella soluzione di un problema esiste *sempre* e maturare nella fiducia e spirito di responsabilità è sempre un'emancipazione; ii) che la dimensione temporale sia continuativa – seppure con fasi alterne del confronto – per garantire la persistenza di una partecipazione informata ; iii) che l''identificazione degli attori pubblici e privati da coinvolgere non inizino dai bisogni e dalle esigenze dei cittadini ma, piuttosto dopo dal dibattito in cui il problema è stato sviscerato.

pazione e che tento di delineare per sommi capi quale traccia per il necessario approfondimento giuridico.

Il contratto d'abitare come metodo di governance. – Oltre che come procedura di co-progettazione il "contratto d'abitare" intende porsi come un metodo di governance dotato di una forma contrattuale, che garantisce forme di compensazione/rimborso nel caso in cui il contratto non venga rispettato durante o dopo il suo completamento. Consideriamo, dunque, la sua collocazione in ambito normativo[17].

Dalla partecipazione alla democrazia partecipativa: In Italia, con il Decreto legislativo n. 117/2017 relativa al Terzo Settore, la partecipazione diventa strumento di governance nei procedimenti amministrativi relativi alla progettazione del territorio. Ribadendo quanto già stabilito nel 1990, con la Legge 241, ossia che le Amministrazioni pubbliche debbano perseguire forme di democrazia partecipativa in grado di raccogliere e tener conto delle opinioni degli abitanti, la partecipazione diventa un principio dell'azione amministrativa e, in quanto tale, si dota anche di strumenti giuridici in grado di esprimerla[18] che trovano forma realizzativa mediante una doppia declinazione del principio di *sussidiarietà*: *verticale,* ossia una concatenazione operativa degli enti amministrativi territoriali (Stati, Regioni, Comunità montane, Comuni, …); *orizzontale,* affidando le attività di interesse pubblico a operatori privati nell'ambito sociale (Associazioni e Terzo Settore). Si procede a definire alcuni istituti, dando una nomenclatura specifica nel processo partecipativo – soprattutto in quello rivolto agli interventi di interesse generale – distinguendolo, al suo interno, in due fasi che vengono denominate di co-programmazione e di co-progettazione: nella prima si identificano i bisogni, le risorse disponibili e si definiscono gli

[17] Sull'ambito normativo della governance e sulla sua applicazione in contesti formativi, si veda: Morzenti Pellegrini, 2012.

[18] Questa legge assume quanto già stabilito dall'Unione europea, con il Trattato di Lisbona (2009) per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile da parte degli Stati e/o organi da esso dipendenti, ossia la centralità della partecipazione nelle politiche rivolte alla coesione sociale. L'indirizzo è in linea con gli aspetti costitutivi dell'UE ossia essere un sistema federativo che punta alla democraticità del procedimento, senza organi di gestione propri o forme di rappresentanza politica "forte", che attribuisce le funzioni esecutive della *governance* (procedimenti trasparenti e obiettivi di interesse pubblico) alle istituzioni locali secondo un principio di sussidiarietà. Si veda: Tubertini, 2019.

obiettivi e gli interventi da realizzare; nella seconda, si chiariscono i dettagli tecnici, e le modalità di attuazione del progetto o dell'intervento[19].

Per adeguarsi al nuovo paradigma, i progettisti, a loro volta, adottano nell'ambito dell'urbanistica forme consensuali, ovverosia strumenti di partecipazione, alcuni dei quali negoziali, come gli *Accordi di programma,* che - garantendo una migliore rappresentanza degli interessi coinvolti - favoriscono la programmazione partecipata ovvero negoziata[20]. Nel nostro caso risulta particolarmente interessante tale ricostruzione poiché potrebbe costituire l'ambito normativo in cui collocare il "contratto d'abitare". Tale ipotesi è giustificabile dall'analogia della loro suddivisione interna, quella di conoscenza per il Contratto da far corrispondere a quella di co-programmazione; quella di progettazione assimilabile a quella di co-progettazione dell'Accordo. Tale collocazione, tuttavia, non deve offuscare la profonda diversità tra l'urbanistica consensuale e il "contratto d'abitare", visto che la prima è un procedimento che norma un accordo mentre, viceversa, il "contratto d'abitare" intende agire a monte, ovvero scandagliare le specificità dei territori e la valorizzazione delle esperienze delle comunità cambiando il piano su cui si regge l'intesa dell'Accordo di programma. Si capisce, allora, l'importanza sia della figura del mediatore-territorialista sia di quella dell'abitante. Il primo deve essere un analista del territorio ed un esperto di metodi transdisciplinari in grado di creare le condizioni di una progettazione condivisa rivolta a considerare i bisogni contingenti e a valorizzare le potenzialità socio-ambientali in una prospettiva temporale di ampio periodo[21].

---

[19] L'obiettivo di migliorare l'efficacia degli interventi a cui dovevano partecipare i cittadini sia pubblici che privati, è alla base di iniziative dell'amministrazione pubblica che, a sua volta, doveva sottostare agli obblighi stabiliti dall'UE, garantendo un confronto partecipato sulla decisione e assicurando una pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia. (Giusti, 2019).

[20] Per raggiungere obiettivi di sviluppo locale furono sperimentati numerosi strumenti attuativi che però nella fase realizzativa spesso si dimostrarono poco efficaci per la complessità e la difficoltà per giungere a risultati condivisi in tempi contenuti . Per esempio, il *Contratto di quartiere* sperimentato nella rigenerazione urbana si mostrò scarsamente attrattivo poiché, a fronte di numerosi accordi stipulati, solo in minima parte furono realizzati. Giusti sostiene che i Contratti di quartiere furono oggetto di studio da parte della Corte dei Conti che dovette constatare che non davano l'esito sperato poiché a fronte di 195 progetti solo 7 risultavano conclusi (*ibidem,* p. 44).

[21] Jacques Lévy sostiene che il ruolo di mediatore è cruciale perché consente scorciatoie per l'acquisizione di competenze (Levy, 2019).

Un esempio della messa a punto del profilo di tale figura è in via di definizione all'interno di una ricerca interdisciplinare sul Massiccio orobico[22] – un corpo montuoso che interessa alcune valli lombarde – dove, in presenza di tracce della funzionalità reticolare dei versanti e della gestione basata sugli usi civici dei beni comuni[23], si stanno individuando elementi ispiratori di una progettazione che, recuperando tali valori e valorizzando le potenzialità ambientali, rovesci l'idea di una rigenerazione della montagna basata su un modello urbano-centrico assumendo, viceversa, quello di "massiccio metro-montano"[24]. Rimarco, per sgombrare il campo da facili fraintendimenti, che il recupero della storicità non è finalizzato all'adozione di tale modello ma piuttosto è funzionale alla ricerca di nuove soluzioni che, da un lato, rispondano al problema cardine dello spopolamento e alle esigenze di urbanità dei suoi abitanti – quali la connettività, la fruizione dei luoghi, la presenza di nuovi spazi di interazione (virtuali e reali) –, dall'altro, siano incardinati sull'esperienza storica e sulle potenzialità ambientali inespresse[25].

---

[22] La definizione di *massiccio orobico,* assunto nella sua compattezza culturale più che da quella morfologica, interessa le Valli Seriana, Brembana, di Scalve, Valtellina e altre valli limitrofe, è funzionale al recupero dell'antica organizzazione territoriale basata sulle Magnifiche Comunità che ha permesso un'ampia autonomia - rispetto alla Repubblica di Venezia prima, e l'Impero Austro-Ungarico poi, tutelando la sua identità. Si veda, in questo stesso numero: Ferlinghetti, Invernizzi.

[23] Tracce della strutturazione storica testimoniano come i versanti comunicavano direttamente tra di loro senza la dipendenza viaria del fondo valle, e che i beni comuni (pascoli e boschi) erano amministrati direttamente dalle Magnifiche Comunità (Cacciavillani, 1984).

[24] Tracce del passato più recente sono costituite oggi da importanti edifici dismessi e obsoleti, quali alberghi o colonie estive situati in punti vallivi strategici che per la loro entità e importanza pubblica possono essere oggi annoverati tra i beni comuni di ordine antropico, che uniti ai beni comuni dai caratteri più prettamente naturali, quali i boschi e gli alpeggi con le relative malghe, si prestano ad essere scelti come beni comuni su cui sperimentare una governance basata sul "contratto d'abitare". Infatti, entrambi si presentano con una forte reticolarità storica e una potenziale progettazione a scala sovralocale, in quanto risultano elementi di congiunzione tra i versanti e i fondivalle che fanno sintesi delle criticità ambientali e climatiche ad una scala di massiccio. I processi di territorializzazione che hanno caratterizzato questi ambiti sono densi di una forte stratificazione diacronica e costituiti da un sistema integrato (bosco, prato e pascolo, aree urbanizzate e naturali, aree idriche), che esprimono la compresenza di livelli naturali e antropici.

[25] Recuperare i valori del massiccio, dunque, significa far emergere la sua costitutiva

È facile comprendere che la prova del nove per valutare l'attitudine di tale professionista si gioca sulla sua capacità di creare un rapporto fiduciario tra i partecipanti, tenendo conto della complessità che la figura dell'"abitante" ha acquisito nel tempo[26]. Infatti, abbandonata l'idea che l'abitante possa essere identificato con il residente – poiché tale identificazione esclude il recupero dell'urbanità quale modalità insita del vivere mobile contemporaneo – esso è assunto come *city user*, il cui profilo è articolato e plurale essendo basato sulle multiple variabili dell'esperienza del territorio. Esse riguardano la modalità materiale e immateriale dell'abitare il luogo, la durata, saltuaria o permanente, del soggiorno, il motivo – residenziale, ludico o lavorativo – per cui lo abita, la conoscenza o l'ignoranza dei suoi valori e la consapevolezza delle sue potenzialità o problemi. Insomma, la figura dell'abitante è ricondotta al fatto che oggi l'abitare non è solo un fatto spaziale, ma un comportamento sociale transcalare che dettaglia e complessifica il suo profilo (Lévy, 2022).

Nel caso del Massiccio orobico, ritornando all'esperienza di terreno in corso, il mediatore deve tener conto che la figura dell'abitante è costituita da: "montanari", eredi e testimoni di pratiche e valori della cultura tradizionale come pratica di sopravvivenza; "residenti adulti", che hanno resistito all'esodo verso la pianura ma che, pur conoscendo la cultura tradizionale, non sono pienamente consapevoli del suo valore, contagiati come sono da modelli e stereotipi urbani; giovani nati in montagna che, come è stato efficacemente definito, de-localizzano altrove i desideri per il loro futuro; "nuovi montanari", che sono andati a vivere in montagna quale scelta di vita; turisti che praticano la montagna come luogo di svago e vacanza ignari dei suoi valori; pensionati che l'hanno scelta perché permette una vita più lenta e semplice in presenza di servizi assistenziali e sanitari; abitanti fattuali o potenziali, che alternano, o potrebbero alternare, la residenza tra città e montagna trovandosi nella condizione lavorativa di poter distinguere il luogo di lavoro da quello dell'abitare. Va da sé che l'assunzione della molteplicità dei profili non può essere paragonata a quella di

reticolarità da mobilitare nella complementarità e nella sinergia tra attori pubblici e privati.

[26] Sull'urbanità, già delineata da Levy quale presupposto imprescindibile del Contratto, Dematteis suggerisce di spostare il focus dall'*urbs* alla *civitas* (Dematteis, 2016); altri autori la considerano nucleo concettuale per contrastare la visione della geografia classica cartesiana nella progettazione montana. Si vedano: De Rossi, 2018; Tanca, Piras 2019; Varotto, 2020.

differenti portatori di interessi privatistici o settoriali nella partecipazione tradizionale sino ad ora sperimentata, ma piuttosto trova unitarietà nell'obiettivo primario perseguito dal Contratto ossia l'abitabilità della Terra. Su tale obiettivo va, anche, costruito il rapporto fiduciario tra i diversi profili degli abitanti da attuarsi all'interno del processo di consultazione[27]. Il fatto che l'abitante non sia esclusivamente colui che risiede in un luogo ma piuttosto siano tutti coloro che si impegnano o contribuiscono a conservarne i valori culturali e le potenzialità ambientali, produce una legittimazione a perseguire con uno scopo comune. Insomma, qualunque territorio ha i suoi abitanti, ma non appartiene a chi lo abita, ma a chi sa accedervi, a chi sviluppa una "competenza topica" per riconoscerlo e gestirlo. (Turco, 2014)

Si tratta di una prospettiva politica che il "contratto d'abitare" propone per il recupero dei valori del territorio e dei suoi abitanti nella progettazione, riconoscibile altresì sul piano etico-morale che lo stesso Papa Francesco rammenta nella sua enciclica *Laudato si'* in relazione all'ambiente, precisando che la partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità dei progetti sull'ambiente in quanto bene comune. Nella stessa sede precisa, inoltre, che tale partecipazione non può ridursi alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante ribadendo la necessità che la partecipazione sia pervasiva così come l'uso di strumenti e metodi in grado di creare ed alimentare il dialogo tra coloro che programmano e progettano il territorio ma che siano posti nella condizione di vigilare sulla democraticità della decisione e sulla realizzazione dell'intervento valutato ex- e post.

Proprio l'universalità di tale messaggio ha spinto a sperimentare la tenuta di una progettazione concordata, come il "contratto d'abitare", sia nella conservazione dell'ambiente sia nella progettualità dl territorio visto che entrambi sono socialmente prodotti e come tali rubricabili come beni comuni.

---

[27] La distinzione proposta dalla dottrina giuridica tra *cittadinanza* e *cittadinanza amministrativa* (Cavallo Perin, 2004) è in questo caso posta in secondo piano mentre la definizione di *cittadinanza attiva* che si caratterizza per la cooperazione con le Istituzioni pubbliche locali attraverso la partecipazione alle decisioni e alle azioni che riguardano la realizzazione dell'interesse generale della società per il miglioramento delle capacità delle Istituzioni a garantire i diritti sociali costituzionali, costituisce un aspetto importante della governance su cui il "contratto d'abitare" fa leva.

Anche la scienza giuridica conferma una validità di una tale assunzione, se si pensa che – ad esempio – nelle ricostruzioni dottrinali o giurisprudenziali il "bene comune" non dipende dalla caratteristica di demanialità della proprietà ma dalla rilevanza collettiva che ricopre; precisa, inoltre, che è necessario giustificare la funzione di quel bene per il perseguimento e la realizzazione di diritti fondamentali della persona umana[28]. Questo supporta quanto sostenuto e dimostrato da tempo dalla Geografia, ossia che le configurazioni della territorialità (paesaggio, luogo, ambiente) sono riconducibili al valore sociale attribuito al territorio nel suo complesso. Ma non basta: che tali configurazioni non soddisfano soltanto bisogni immediati ma, viceversa, appagano esigenze durevoli, rilanciando così le "tensioni innovanti" che tali configurazioni territoriali producono nel lungo periodo in grado di mettere in secondo piano le istanze, pur legittime, dei risultati attesi e della loro gestione in quello breve. Dunque, anche la dimensione temporale dilatata giustifica lo sguardo privilegiato sui beni comuni quale banco di prova del "contratto d'abitare" che ora proverò a delineare nell'ambito normativo[29].

Dalla democrazia partecipativa alla democrazia interattiva: Nelle pagine precedenti ho accennato a come la regolamentazione giuridica nel tempo abbia cambiato il significato di partecipazione, non solo attribuendo ai cittadini il diritto di avanzare le proprie idee ed istanze alle istituzioni nella progettualità

[28] In una prospettiva più ampia, dopo la recente esperienza pandemica, vengono inclusi tra i beni non più solo i beni-oggetto ma anche i beni-valori *commons* (Demichelis, 2023) come le catene di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e medica configurandoli come reti territoriali. Paolo Maddalena sostiene che i beni comuni sono quei beni necessari per soddisfare bisogni collegati a diritti fondamentali, che devono essere in uso diretto della collettività e per i quali l'aspetto della "gestione" è molto più importante di quello della appartenenza. (Maddalena, 2023). Sull'interpretazione geografica dei *commons* risulta ancora valido il numero dedicato di Memorie Geografiche della SSG, 2016.

[29] I prossimi due paragrafi relativi alla positivizzazione del "contratto d'abitare" sono il frutto di uno scambio costante e reiterato con Emanuele Comi che ringrazio, pubblicamente, per essersi prestato a sperimentare la transdisciplinarità con Amministratori ed abitanti all'interno di una ricerca in Valseriana e Val di Scalve in cui siamo entrambi coinvolti, e a fornirmi in anteprima i suoi appunti preparatori di un contributo che sarà a breve pubblicato. Ciò non toglie che la responsabilità degli errori e imprecisioni qui presenti è esclusivamente mia.

territoriale, ma l'abbia dotata di veste legale all'interno della democrazia partecipativa (Allegretti, 2010; Nocera, Fiorentino, 2023); ora, è necessario valutare dove si colloca il "contratto d'abitare" nell'ambito di tale regolamentazione, oltre a tener conto delle innovazioni che esso introduce sia a livello procedurale, sia attoriale, sia, infine, digitale per innalzarlo a democrazia interattiva, ossia «un insieme attoriale che concepisce, sviluppa e valuta un progetto territoriale senza ruoli preminenti e prestabiliti» (Lévy, 2019).

Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricordato che la democrazia partecipativa evidenzia l'esigenza di alcune prerogative procedurali da parte dei partecipanti[30]: la rinuncia da parte degli abitanti del ruolo esclusivamente rivendicativo, e da parte delle istituzioni, dell'indipendenza nella presa di decisione; allo stesso modo, rimarca l'utilità di possedere strumenti in grado di stabilire i confini della discussione onde evitare l'insorgere di incomprensioni e conflitti derivanti da orizzonti troppo vasti e/o non pertinenti rispetto al problema dibattuto. In Francia, la lunga stagione del *débat public*[31], ha mostrato che il successo del confronto dipende da quanto queste prerogative siano state adottate poiché permettono di giungere alla chiarezza e alla condivisione esplicita del problema su cui dibattere. Infine, ma non ultimo, ha ribadito che l'investimento nell'esplicitazione dei presupposti sgombra il campo dalle incomprensioni sugli obiettivi da raggiungere.

---

[30] Molte e differenti sono state nel tempo le esperienze caratterizzate dall'utilizzo di strumenti di democrazia partecipativa, adottati all'estero al fine di controllo e monitoraggio (p.e. in Venezuela), o in seno alla partecipazione al bilancio pubblico o ai piani urbanistici (p.e. Porto Alegre in Brasile, ma anche in diverse regioni e comuni italiani), o in via consultiva (come le inchieste, le consultazioni, le lettere) o, infine, per concorrere al processo decisionale (come nel caso della *community participation* nel Regno Unito o delle giurie civiche in Francia e Germania). Alcuni di questi hanno rappresentato un modello come il *débat public* francese e sono stati adottati in diversi ordinamenti, anche con una diversa intensità di partecipazione nei vari livelli, territoriali, nazionali e/o sovranazionali. Si veda: Nocera, Fiorentino, op. cit. pp. 1958-1959.

[31] La procedura di *débat public* incarnato dalla *Commission nationale de* débat public (CNDP) istituita in Francia nel 2002, è stata assunta nei grandi progetti organizzativi o di infrastruttura, per permette ai cittadini di informarsi e di esprimere il loro punto di vista sulle iterazioni e sulle conseguenze dei progetti. (Revel, Blatrix, Blondiaux, Fourniau, Hériard Dubreuil, Lefebvre, 2007). In Italia, il dibattito pubblico è stato reso obbligatorio per le grandi opere dal 2006 (d.lgs. 50/2016) ed è obbligatorio per le opere contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È stato dimostrato, sempre a tal proposito, che l'uso di alcuni sistemi di partecipazione/consenso digitali, come i sondaggi, seppure registrino le tendenze dei cittadini, non creano le giuste premesse di un dibattito informato poiché la semplificazione dei quesiti annulla la complessità della questione, favorendo la creazione di falsi dualismi. Insomma, una democrazia partecipativa, pur nelle sue molte forme e differenti livelli, mostra che il rapporto tra politica e società civile non può avvenire mediante procedure volontaristiche ed essere attivato saltuariamente in concomitanza di specifici interventi; esso, piuttosto, deve prevedere un'interazione consultiva permanente in grado di favorire un rapporto fiduciario tra abitanti e rappresentanti delle istituzioni da realizzare con l'uso di strumenti comunicativi ibridi, sia materiali che digitali[32]. Il "contratto d'abitare" ha proprio questa pretesa: essere forma di democrazia "interattiva" da attuarsi nel tempo supportata da dispositivi (materiali esplicativi, incontri pubblici, questionari, mappature, escursioni di terreno, didattica itinerante, forum, piattaforme digitali, *cybercartography*, videoclip...) che, agendo sull'interazione tra i diversi attori, alimenti progressivamente la loro competenza e responsabilità[33].

Sotto il profilo giuridico, tali caratteristiche potrebbero trovare dimora come *soft law,* identificando una procedura che, seppur giuridicamente non vincolante, influenza il comportamento degli attori coinvolti, prevedendo flessibilità nell'interpretazione di norme giuridiche che diventano vincolanti per la mutua accettazione dei soggetti coinvolti dal procedimento[34].

L'emersione della partecipazione attraverso la *soft law* – nata storicamente proprio negli ambiti territoriali quali la tutela dell'ambiente e del

[32] Sugli strumenti digitali applicati alla democrazia partecipativa, tra i molti: Seele, Lock, 2017.

[33] Molti Paesi mostrano i vantaggi della tecnologia digitale per semplificare e consentire ai cittadini un ruolo centrale nei processi pubblici, come il Canada, l'Islanda, l'Estonia e Taiwan. Da tali consultazioni emerge che se gli scambi sono organizzati, i cittadini sono propensi ad accettare le posizioni delle persone più svantaggiate dimostrando la capacità di collegare argomenti molto concreti a grandi riflessioni sulle sfide contemporanee (Levy, 2019).

[34] Si tratta di un variegato ed eterogeneo novero di documenti (linee guida, raccomandazioni, codici di condotta, dichiarazioni di principi) che pur avendo rilevanza giuridica non possiedono carattere vincolante nel senso tradizionale del diritto. Un esempio documentale in tal senso è la Carta di Bergamo e di Brescia sulle aree protette periurbane (Casti, Ferlinghetti, 2024). Sulla *soft law* si veda Mostacci, 2008).

paesaggio (Comi, 2024) – permetterebbe di prospettare quanto previsto dal "contratto d'abitare" in forma di "raccomandazioni" anziché di norme rigorosamente precettive, tenuto conto che la partecipazione è onerosa e complessa per l'Amministrazione, e che ciò eviterebbe la rigidità dell'adozione di regole che sfocino (più o meno consapevolmente) verso risultati inapplicabili[35]. Allo stesso modo, la legittimazione dell'abitante non solo a partecipare ma a prendere la decisione amministrativa potrebbe derivare dal riconoscergli il ruolo di portatore dell'intesse collettivo, ossia quello di rendere possibile l'abitabilità della Terra quale "bene comune".

Difatti, nelle due fasi che compongono il "contratto di abitare" (conoscenza e partecipazione) il procedimento partecipativo è volto, comunque e sempre, a far emergere, un agire atto a garantire la sopravvivenza umana sulla Terra; è piuttosto nella presa di decisione che si sintetizza la composizione degli interessi e dove si possono ravvisare differenti profili di responsabilità o inadempimento. Per esempio il "fallimento" del procedimento partecipativo in ragione delle lungaggini o dell'incapacità di garantire la partecipazione potrebbe essere imputato all'Amministrazione quale responsabilità polita; oppure riguardare la "gestione" del procedimento partecipativo e, quindi, implicare la figura del mediatore politico/consulente tecnico nel rispetto della coerenza tra presa di decisione e adeguatezza della risposta tecnica in conformità alla regolamentazione e alla vigilanza della partecipazione; oppure, infine, potrebbe attenere al momento esecutivo e valutativo dell'intervento e alla rispondenza tra azioni intraprese ed esito ottenuto. Queste sono le ragioni per cui è necessario normare la responsabilità dei singoli attori che partecipano al "contratto d'abitare" prevedendo forme di compensazione nel caso in cui l'intervento si sia dimostrato fallimentare. Ed è proprio nel prevedere gli strumenti normativi per garantire l'efficacia del "contratto d'abitare" che la prospettiva si complica, visto che l'ambito della *soft law* ha legittimazione diversa e non ammette conseguenze automatiche di tutela giuridica.

La decisione di usare la parola "contratto" per individuare quello d'abitare va proprio in tale direzione: rilanciare il valore dell'esito della democrazia interattiva legato alla volontà di disegnare (contrattualmente) forme

[35] L'esempio più eclatante è quello di dotare la natura di soggettività giuridica, come affermano i sostenitori dell'ecologia radicale.

specifiche di responsabilità giuridiche in caso di inadempimento[36]. Infatti, come ho già avuto modo di precisare, parlando di urbanistica contrattuale, l'uso del termine "contratto" è presente nel diritto amministrativo anche per riferirsi a forme di collaborazione o accordi pubblico-privati (per esempio il "contratto di fiume" o il "contratto di quartiere") elaborati per favorire la collaborazione tra enti locali e stakeholder a cui il "contratto di abitare" potrebbe essere associato per individuare un riconoscimento giuridico dei suoi obiettivi e delle forme di responsabilità delle azioni amministrative nel suo adempimento. La normazione dovrebbe riguardare sia la regolamentazione del processo partecipativo, sia la fase realizzativa dell'intervento con l'emersione di eventuali inadempimenti, arrivando alla previsione di forme di garanzia analoghe a quanto già verificatosi nella prassi applicativa del *project financing* in cui determinati soggetti sono chiamati a garantire la buona riuscita dell'opera pubblica.

Va da sé che tali responsabilità dovranno essere previste dal normatore all'inizio del "contratto di abitare" e possono essere immaginate essenzialmente riguardanti tre aspetti:

- il contenuto e l'efficacia del contratto declinate nella determinazione di regole per l'uso o la funzionalità dei beni comuni e i vincoli cui sono sottoposti che trovano fondamento giuridico nel principio di sussidiarietà e nella comunione di intenti, già richiamato a proposito della *soft law,* a cui si rimanda anche per regolare il rapporto tra abitanti, mediatore-progettista, Amministrazione ed enti pubblici e privati coinvolti;
- l'orizzonte temporale del Contratto e la sua tendenziale stabilità: che, viceversa, sembra, non trovi attualmente una protezione nella legislazione vigente. Esiste, infatti, la possibilità per l'Amministrazione di sottrarsi alle decisioni assunte dal Contratto attenendosi a norme di autotutela in vigore inerenti all'interesse pubblico[37] che dovranno essere considerate

[36] In molti accordi privati e in altre forme convenzionali esistono norme riguardanti la responsabilità quali l'illegittima revoca o recesso; qui, tuttavia, la fattispecie di indennizzo (che i giuristi chiamano responsabilità da fatto lecito) dovrebbe tener conto che si agisce su un interesse pubblico intaccando un diritto costituzionale relativo al bene comune.

[37] L'ordinamento italiano prevede vi possa essere la revoca (oggi generalmente disciplinata dal l'art. 21 quinquies l. n.241/1990 per perseguire un interesse pubblico diverso da quello originariamente individuato. Tali poteri sono noti con la locuzione di "autotutela decisoria" e, fino alla riforma del 2005 del l. n. 241/1990, erano addirittura ritenuti impliciti nell'ordinamento.

nel momento dell'avvio del "contratto d'abitare" per rendere edotti tutti i soggetti che partecipano al Contratto. Questo è uno degli aspetti che meriterebbe una revisione da parte del legislatore: l'investimento di tempo e di risorse che gli abitanti destinano alla democrazia partecipativa vanno riconosciuti come valori da non mortificare e d'altra parte e più radicalmente, se l'Amministrazione non può essere più considerata il soggetto che determina la composizione degli interessi pubblici, dal momento che l'interesse pubblico non potrà più disporne "autoritativamente" della decisione, ma dovrà eventualmente svolgere un nuovo procedimento partecipativo per decidere se e come mutare il precedente assetto di interessi. Insomma, l'obiettivo non è far prevalere un interesse sugli altri sulla base di una decisione di una autorità amministrativa, ma ritornare ad azioni territorializzanti equilibrate ossia che soddisfino bisogni sociali, comunitari senza spreco di risorse e senza intaccare gli equilibri ambientali;

- il mancato rispetto o l'insuccesso del contratto, infine, possono riguardare specificatamente il "mediatore", il cui coinvolgimento è fatto risalire alla sua competenza che gli permette di svolgere una consulenza tecnica del contesto territoriale, un ruolo di mediatore politico durante lo svolgimento del Contratto, una capacità di individuare le soluzioni per l'esecuzione dei lavori e il raggiungimento dell'obiettivo. Si capisce bene che si tratta di un *expertise* di grande responsabilità per il quale viene retribuito adeguatamente. Assunto dall'Amministrazione mediante bando o incarico diretto svolge tale ruolo regolato dal diritto privato e potrà tutelare il proprio operato mediante strumenti assicurativi o finanziari, come la fideiussione, che considereranno un determinato orizzonte temporale alla fine del quale valuterà se l'intervento eseguito ha raggiunto l'obiettivo rispettando l'accordo o se, viceversa lo ha disatteso, seppur in assenza di fattori imprevisti, stabilendo la somma del rimborso o di compensazione. Tale valutazione sarà svolta con il coinvolgimento degli abitanti che hanno partecipato al contratto o da loro sostituti in ragione anche del naturale ricambio generazionale che, quindi, hanno la responsabilità d rendere pubbliche le ragioni del fallimento, ossia se la progettazione ha disatteso la visione, le scelte operative o se vi è stata una inadeguatezza tecnica.

Va da sé che le indicazioni appena espresse hanno valenza solo orientativa e necessitano di una verifica da parte degli esperti nella materia giuridica; esse sono state espresse richiamando principi ineludibili per una

democrazia interattiva quali la condivisione e l'assunzione permanente di responsabilità su cui il contratto pone le sue fondamenta.

Ora, per concludere, considero l'esempio della *cybercartography* quale strumento digitale abilitante il contratto.

Conclusioni "riflessive": cybercartography. – Un metodo di governance interattivo come quello appena descritto deve avvalersi di tecnologie che favoriscono la conoscenza e l'analisi dei luoghi come la *cybercartography*, in grado di spazializzare e, al contempo, mettere a fuoco le poste sociali in gioco (Taylor e altri, 2019). Mediante una piattaforma digitale con modalità comunicative plurime, per dare coerenza e chiarezza al Contratto, in tutte le sue fasi, l'uso di una cartografia interattiva e interrogabile basata sull'impiego di dati (primari e secondari) è suddivisa in tre sezioni:

i) quella della conoscenza – carte tematiche, dati tabellari, clip video, testi brevi e di approfondimento – introduce alla diagnostica del territorio, all'emersione delle sue potenzialità e all'esplicitazione articolata del problema dibattuto; tale sezione è costruita prevalentemente su dati secondari, ossia già elaborati che implementano la conoscenza di base del territorio;

ii) quella riferita al problema affrontato/da affrontare, alla tipologia di bene comune, alla sua evoluzione e alla specificazione delle strategie individuate collegialmente. Vero focus cartografico, costruito su base Web-GIS, questa sezione usa dati primari, statistici e di terreno georeferenziati prodotti da Enti preposti alla loro amministrazione o alla loro gestione che nella possibilità di essere selezionati ed incrociati in base al problema producono informazione inedita e georiferita permettendo l'emergere di aspetti inediti;

iii) infine, quella rivolta a rendere il confronto e il dibattito *in progress* con un continuo aggiornamento e tavoli di discussione da cui ricavare informazioni per la valutazione dell'intervento eseguito o in fase di esecuzione.

Nella sostanza, si tratta di un sito interattivo di archiviazione, informazione e di aggiornamento, la cui gestione avrà le caratteristiche della cooperazione da attuarsi su vari livelli di accesso dei partecipanti, raccogliendo i materiali provenienti dai *city user*.

In tale contesto, dunque, la cartografia non è assunta quale ipertesto la cui comunicazione si produce esclusivamente al suo interno, in modo autoreferenziale; ma, piuttosto, fa riferimento all'iconizzazione prodotta dall'insieme dei sistemi comunicativi mobilitati all'interno della piattaforma, ossia una conoscenza autoprodotta (Casti, 1998). Non va dimenticato, infatti, che

assumendo la carta come sistema riflessivo su cui si può agire per stabilire il contesto comunicativo, il mediatore-territorialista si dota di un potente strumento operativo in grado di favorire la gestione della complessità dell'ipertesto creato. Nello stesso tempo, gli abitanti e gli amministratori pubblici e i privati trovano nella piattaforma uno strumento di consultazione, di dibattito, di valutazione nel tempo del contratto.

Senza considerare che le pratiche riflessive, come la *cybercartography*, scardinando alla base la fiducia incondizionata verso qualunque ancoraggio comunicativo che elimini la complessità, aiutano a riprogettare gli schemi di pensiero e a vedere il territorio e l'ambiente in modo diverso, ad abbracciare il pluralismo e a favorire l'innovazione metodologica. Come gli studi di cartografia riflessiva hanno evidenziato, i nuovi sistemi digitali cartografici sono in grado di raccontare la qualità del territorio, mostrando, da un lato, la sua territorializzazione, e dall'altro, le potenzialità su cui impostare il confronto con coloro che lo vivono mediante la messa in scena dell'iconizzazione.

Insomma, l'applicazione della *cybercartography* al "contratto d'abitare", fondato sulla ricostruzione delle fasi di territorializzazione, sull'individuazione dei problemi e delle potenzialità territoriali e di sintesi patrimoniali, attua una comunicazione su di un piano corografico che, da un lato, rende consapevoli gli abitanti della coerenza della co-progettazione prospettata, dall'altro, attesta l'intesa stipulata con gli amministratori, la coerenza del loro agire, la verifica delle scelte in base al controllo e al giudizio *in progress* degli abitanti (Casti, 2013).

Anche grazie all'utilizzo di tali strumenti, dunque, un nuovo modo di affrontare la crisi/progettazione del territorio è delineato, nella prospettiva sia di far fronte in modo performativo ai problemi del cambiamento climatico, sia al contempo, di dare sostanza progettuale al perseguimento dell'abitabilità della terra.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Commons/Comune*, Società di Studi Geografici. Memorie geografiche, NS, 14, 2016.

ALLEGRETTI U. (a cura di), *Democrazia partecipativa*, Firenze, Firenze University Press, 2010.

BARBERA F., DE ROSSI A. (a cura di), *Metromontagna. Un progetto per riabitare l'Italia*, Roma, Donzelli, 2021;

BERQUE A., *Être humains sur la Terre, principes d'éthique de l'écoumène*, Paris, Gallimard, 1996 (trad. it. *Essere umani sulla Terra. Principi di etica dell'ecumene*, Milano, Mimesis, 2021).

BERQUE A., *Ecumène. Introduction à l'étude des milieu humaines*, Paris, Belin, 2000 (trad. it. *Ecumene. Introduzione allo studio degli ambienti umani*, Milano, Mimesis, 2019).

BERQUE A., *La Pensée paysagère*, Archibooks, Parigi, 2008, (trad. it. *Pensare il paesaggio*, Milano, Mimesis, 2022).

BUONANNO D., BURGIO G. (a cura di), *Transdisciplinarità. Ricognizioni ai margini*, Phd Kore Review, luglio/novembre, 2023.

CACCIAVILLANI I., *Le leggi veneziane sul territorio 1471-178, Boschi, fiumi, bonifiche e irrigazioni*, Limena, Padova, Signum, 1984.

CASTI E., *L'ordine del mondo e la sua rappresentazione: semiosi cartografica ed autoreferenza,* Milano, Unicopli, 1998.

CASTI E., *Cartografia critica. Dal topos alla cora*, Milano, Guerini, 2013.

CASTI E., "Dall'abitabilità della Terra alla Carta per l'ambiente periurbano" in CASTI E., FERLINGHETTI R., 2024, pp. 23-46.

CASTI E., ADOBATI F., NEGRI I., (a cura di), *Mapping The Epidemic A Systemic Geography Of Covid-19 In Italy*, Amsterdam, Elsevier, 2021.

CASTI E., RIGGIO A. (a cura), *Atlante del Covid-19. Geografie del contagio in Italia*, Roma, AGeI, 2022.

CASTI E., FERLINGHETTI R. (a cura), *La Carta di Bergamo-Brescia delle aree protette periurbane. Verso un'alleanza con la natura per l'abitabilità della Terra*, Brescia, Grafo, 2024.

CAVALLO P., "La configurazione della cittadinanza amministrativa", *Diritto amministrativo*, 2004, 1, pp. 201-208.

COMI E., "La Carta di Bergamo-Brescia e il suo "allegato tecnico": l'applicabilità nell'attività amministrativa", in CASTI E., FERLINGHETTI R. (a cura di), *La Carta Bergamo Brescia delle aree protette periurbane, verso un'alleanza con la natura per l'abitabilità della terra,* Brescia, Grafo, 2024, pp. 121-153.

DE ROSSI A. (a cura di), *Riabitare l'Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste*, Roma, Donzelli, 2018.

DEMATTEIS G., "La metro-montagna di fronte alle sfide globali. Riflessioni a partire dal caso di Torino", *Journal of Alpine Research | Revue de*

géographie alpine, 2018, pp. 106-2.

DEMATTEIS G., "La città ha bisogno della montagna. La montagna ha diritto alla città", *Scienze del Territorio*, 2016, 3, pp. 10-17.

DEMICHELIS M., *Il governo digitale del territorio: Dagli usi temporanei ala rigenerazione urbana*, Napoli, Juvine, 2023.

FERLINGHETTI R., INVERNIZZI S., "Il cambiamento climatico come opportunità per una nuova "abitabilità" della montagna: il sistema del massiccio orobico", *documenti geografici*, 1, 2025, pp. 127-148.

GIUSTI A., *La rigenerazione urbana. Temi questioni approcci dell'urbanistica di nuova generazione,* Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

HE G. E ALTRI, *E-participation for Environmental Sustainability in Transitional Urban China*, in *Sustainability Science,* 2017, 12, pp. 187-202.

LATOUR B., *Face à Gaia. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, Edition La Decouverte, 2015 (trad. it. *La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*, Milano, Meltemi, 2020).

LEVY J., *L'espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique,* Paris, Press de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1994.

LEVY J., "Démocratie interactive : pour un grande débat", *Fondation Jean Jaures*, (https://www.jean-jaures.org/publication/democratie-interactive-pour-un-grand-debat/).

LEVY J., *Géographie du politique*, Paris, Odile Jacob, 2022.

LEVY J., FAUCHILLE J-N., POVOAS A. (a cura di), *Théorie de la justice spatiale. Géographies du juste et de l'injuste*, Parigi, Odile Jacob, 2018.

LOVELOCK J., *Gaia, a New Look at Life on Earth*, Oxford, Oxford University Press, 1979 (trad. it. *Gaia. Nuove idee sull'ecologia*, Torino, Bollati Boringheri, 1981).

MADDALENA P., "Cosa sono i beni comuni e come si difendono"*, AmbienteDiritto,* 2023, a. XXIII, 2.

MAGGIOLI M., TANCA M., "Pensiero paesaggista e pensiero del paesaggio", introduzione a BERQUE A., *Pensare il paesaggio*, Milano, Mimesis, 2022, p. 15-36.

MARSON, A. TARPINO A. (a cura di), "Abitare il territorio al tempo del Covid", *Scienze del territorio,* 2020.

MEINI M. (a cura di), "Ricerca di terreno e montagne di mezzo: metodi, pratiche, discorsi", *Memorie Geografiche,* ns. 25, 2024.

MORZENTI PELLEGRINI R., "Il nuovo scenario normativo nel settore uni-

versitario e scolastico", in CASTI E. (a cura di), *Il libro bianco della governance*, Bergamo, University Press-Ed. Sestante, 2012, pp. 3-17.

MOSTACCI E., *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Padova, Cedam, 2008.

NICOLESCU B. *Manifesto della Transdisciplinarità,* 1996 (trad. it. E. BAMBARA (a cura di), 2014).

NOCERA L. A., FIORENTINO A., "Declinazioni innovative della democrazia partecipativa e integrazione dei gruppi deboli: riflessioni comparate e conclusive", *DPCE online*, 2023, 2.

OST F., *La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, La Découverte, 1995.

REVEL M. E ALTRI (a cura di), *Le débat public: une expérience française de démocratie participative*, Paris, La découverte, 2007.

RISPOLI F., "Le gambe del tavolo", in BONANNO D., BURGIO G. (a cura di), *Transdisciplinarità. Ricognizioni ai margini*, Phd Kore Review, luglio-novembre, 2023, pp.7-9.

SEELE P., LOCK I., "The Game-Changing Potential of Digitalization for Sustainability: Possibilities, Perils, and Pathways", *Sustainability Science* 2017, 12, pp. 183-185.

SERRE M., *Le contrat naturel*, Parigi, Bourin, 1990 (trad. it. *Il contratto naturale*, Milano, Feltrinelli, 2019).

TANCA M., PIRAS R., "Percezioni geografiche dell'abitare. Luoghi, spazi, territori", in COCCO G.B. E ALTRI (a cura di), *Abitare. Approcci interdisciplinari e nuove prospettive*, Cagliari, UnicaPress, 2019, pp. 45-64.

TAYLOR F., ANONBY E., MURASUGI K. (a cura), *Further Developments in the Theory and Practice of Cybercartography: International Dimensions and Language Mapping*. London, Elsevier, Forthcoming. 2019.

TUBERTINI C., "Sviluppare l'amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e leale collaborazione: riflessioni e proposte", *Istruzioni del federalismo*, 2019, 4, pp. 971-994.

TURCO A. (a cura di), *Paesaggio, luogo ambiente. La configuratività territoriale come bene comune*, Milano, Unicopli, 2014.

TURCO A., MAGGIOLI M. (a cura di), *Ecologia della territorialità. Le sfide ambientali della Chiesa tra scienza, etica e politica,* Milano, Mimesis, 2024.

VAROTTO M., *Montagne di mezzo. Una nuova geografia,* Torino, Einaudi, 2020.

ZIGNALE M., "Lo spazio vissuto tra mobilità e restrizioni da Covid-19", *documenti geografici*, 2020, 1, pp. 212-330.

The contract of life: transdisciplinarity and territorial governance in times of polycrisis. – The article, which deals with the problematic nature of territorial planning in times of polycrisis, reflects on some of the questions that the current issue of the journal puts to the attention of researchers, namely: what theoretical apparatus does geography have at its disposal to deal with problems that need to be tackled in an interdisciplinary manner? Can the current debate on climate change lead to a geographical attitude towards transdisciplinarity? Is a transdisciplinary vision aimed at the integration of knowledge capable of co-design as a mental attitude before a research programme? How can geography contribute to the operationalisation of such a scenario? In short, by using geographical analytical skills, one wonders if it is possible to envisage a method of governance that brings out a design suggested by the peculiarities of places and by the knowledge/experience of the inhabitants, who are no longer seen exclusively as recipients of interventions, but as designers and evaluators of the intervention itself.

Keywords. – Transdisciplinarity, Governance, Co-design

Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere
emanuela.casti@unibg.it